

D.G.R. 74 - 45166 del 26/04/1995: "Criteri tecnici per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d'acqua da utilizzare nell'esercizio delle funzioni regionali in materia di utilizzazioni idriche e nell'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui alla l.r. 13/041994, n. 5".

(pubblicata su: B.U.R.P. n°21 del 24/05/1995)

Premesso che:

- la Regione Piemonte ha da tempo intrapreso, per quanto di propria competenza, azioni volte alla tutela e valorizzazione del proprio patrimonio idrico, nonché alla razionalizzazione degli usi dello stesso, a fronte di una situazione che vede sempre più scarseggiare questa fondamentale risorsa sia in termini quantitativi che qualitativi;
- tra le azioni suaccennate si inquadra in particolare la predisposizione dello schema generale del "Piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche", sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale con la D.G.R. 70-19393 del 26/10/1992;
- nella logica di tale Piano la Regione è quindi intervenuta sia migliorando la propria conoscenza sul sistema delle utilizzazioni idriche con la attivazione del "Catasto informatizzato delle utenze idriche", sia emanando Istruzioni Tecniche rivolte ai Servizi Opere Pubbliche e Difesa del suolo in merito alle modalità di determinazione del deflusso minimo vitale (Standard PD-IT/1 novembre 1991) e alla valutazione della compatibilità ambientale del prelievo (Standard PD-IT/2 novembre 1993) nell'ambito delle procedure di concessione di piccole derivazioni d'acqua;

considerato che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma primo, lett. e) della l. 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, compete alla Regione l'adozione della normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali statali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
- con atto del Presidente della Giunta Regionale del 6/12/1993 n. 11194, è stato costituito il Gruppo di lavoro per l'attuazione procedurale dei principi generali per il corretto e razionale uso delle acque già previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 4.2.1977, cui è stato assegnato il compito di individuare criteri e metodologie per il rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche;
- il Gruppo di lavoro ha predisposto una relazione sulla situazione, in particolare, dell'utilizzazione delle risorse idriche a fini idroelettrici, segnalando una situazione di significativo allarme ambientale e proponendo criteri volti a preservare le caratteristiche di qualità ambientale dei corsi d'acqua naturali;
- il Gruppo di lavoro ha pertanto proposto di dare maggior incisività, tramite apposito atto, alle sopra richiamate istruzioni tecniche rivolte ai Servizi regionali decentrati, in considerazione della necessità dell'emanazione di atti di indirizzo regionali per l'esercizio, a partire dal 1 maggio 1995, delle funzioni amministrative in materia di utilizzazioni dell'acqua subdelegate alle Province dalla l.r. 13 aprile 1994 n.5;

rilevato che:

- nella legge 5 gennaio 1994 n. 36 trovano statuizione espressa principi generali quali la pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione della risorsa secondo criteri di solidarietà, risparmio e riutilizzo, nonché la priorità dell'uso dell'acqua per il consumo umano; la predetta legge, in coerenza con le disposizioni della L. 18 maggio 1989 n. 183, demanda altresì all'Autorità di bacino la definizione del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili ed i fabbisogni nonché l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica;
- la legge 183/89 demanda specificamente all'Autorità di Bacino la cura della "razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con un'efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi";
- tale determinazione è inserita nell'ambito delle vaste attività di pianificazione di bacino, volte ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico;
- la complessità delle azioni propedeutiche tuttora in corso di perfezionamento, necessarie per una corretta redazione del Piano di Bacino del fiume Po, ha determinato di fatto un mancato intervento nella determinazione del DMV da parte dell'Autorità preposta;

considerato che:

- in forza dei succitati principi, divenuti imprescindibili riferimenti nell'adozione di qualsiasi atto amministrativo relativo all'utilizzazione della risorsa idrica, la Regione intende esercitare la facoltà contemplata nella legge 319/76 di adottare la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali statali per un corretto e razionale uso delle acque, enunciando con una trasparente regolamentazione i criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche;

considerato inoltre che:

- con la legge regionale 13 aprile 1994, n. 5, sono state subdelegate alle Province, con decorrenza dal 1° maggio 1995, le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni di acque pubbliche;
- l'articolo 5, comma 1 della predetta legge prescrive che le funzioni subdelegate siano esercitate dalle Province nel rispetto della legislazione che disciplina la materia, delle direttive emanate dal Governo nazionale e delle norme regolamentari e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione

preso atto che a tali fini sono stati predisposti i Criteri di cui all'oggetto e che gli stessi:

- hanno per finalità la più sopra ricordata necessità di dare attuazione ai principi generali per il corretto e razionale uso delle acque ad integrazione ed attuazione delle normative vigenti ed in attesa dell'approvazione del Piano di Bacino del fiume Po;
- hanno per oggetto la definizione di:
 - a) criteri e procedure per la determinazione del deflusso minimo vitale, recependo ed integrando i contenuti di cui allo Standard PD-IT/1 del novembre 1991 relativo alla determinazione del "D.M.V. - Deflusso Minimo Vitale in un corso d'acqua naturale" e i contenuti dello Standard PD-IT/2 del novembre 1993 per quanto attiene la "modulazione" del D.M.V. stesso nel caso di captazioni di maggiori dimensioni;
 - b) criteri e procedure per la valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi, recependo ed integrando i contenuti di cui allo Standard PD-IT/2 del novembre 1993 per quanto attiene l'introduzione di uno standard di valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi idrici da corsi d'acqua naturali;
 - c) contenuti dei progetti da allegarsi alle domande di derivazione ad uso idroelettrico, al fine di consentirne una miglior valutazione nel più ampio contesto di coordinamento fra le diverse procedure autorizzative preordinate alla realizzazione di questo tipo di interventi sul territorio;

per quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale con otto voti favorevoli e i voti contrari degli Assessori Bonino, Cavallera, Leo e Montabone,

DELIBERA

in attesa delle determinazioni della normativa regionale di attuazione della legge 319/76 e dell'adozione delle necessarie norme regolamentari in materia, di approvare i "Criteri tecnici per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di derivazione da corsi d'acqua", allegati quale parte integrante alla presente deliberazione, da utilizzare nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di utilizzazione delle acque e nell'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1994 n. 5.

Considerata l'imminenza della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate alle Province, stabilita al 10 maggio 1995 dall'articolo 3, comma 1 della l.r. 5/1994, la presente deliberazione, con votazione espressa ed unanime, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 49 della L 10 febbraio 1952, n. 62 e sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.

(Omissis)

CRITERI TECNICI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DA CORSI D'ACQUA.

1 - FINALITA' E OGGETTO

- 1.1 In attesa che venga predisposto e adottato il Piano di bacino del fiume Po previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e al fine di dare attuazione ai principi generali per il corretto e razionale uso delle acque, con particolare riferimento all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la Regione, ad integrazione delle vigenti norme legislative e regolamentari, detta criteri e disciplina le procedure per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua, quale atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di utilizzazione delle acque e per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1994, n.5.
- 1.2 La presente disciplina ha per oggetto:
- a) criteri e procedure per la determinazione del deflusso minimo vitale da rilasciare nell'alveo di corsi d'acqua naturali a valle delle captazioni;
 - b) criteri e procedure per la valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi; c) contenuti dei progetti da allegarsi alle domande di derivazione ad uso idroelettrico.
- 1.3 I criteri generali di cui al presente atto costituiscono altresì il termine di riferimento per l'espressione del parere regionale sulle grandi derivazioni idriche di competenza dello Stato.

CRITERI E PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV-BASE)

2 - DEFINIZIONE

Il deflusso minimo vitale, di seguito indicato DMV, è il deflusso che, in un corso d'acqua naturale, deve essere rilasciato a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali, se pur prossime ad essere critiche, le condizioni istantanee di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati.

3 - APPLICAZIONE

- 3.1 Il DMV si applica in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione.
- 3.2 Il valore DMV rappresenta la portata minima che il concessionario deve garantire nel corso d'acqua a valle delle opere di captazione, mediante opportune regolazioni delle medesime.
- 3.3 Nei periodi durante i quali la disponibilità idrica nel corso d'acqua sia uguale o inferiore al DMV, il concessionario è tenuto ad interrompere il prelievo.

4 - DEROGHE

- 4.1 L'Autorità concedente può disporre, su richiesta degli interessati, deroghe al valore di DMV individuato, nei casi di:
- a) rinnovo di utenze in atto aventi un particolare ruolo strategico all'interno del sistema delle utilizzazioni idropotabili e irrigue;
 - b) emergenze idriche stagionali di particolare gravità e comunque quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma quarto, del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - c) utenze con portata massima di prelievo inferiore o uguale al DMV e comunque inferiore o uguale rispettivamente a 100 l/s nelle zone A e B e 50 l/s nella zona C di cui all'Allegato A, figura 2;
 - d) prelievi isolati che sottendono tratti fluviali di lunghezza non superiore a 10 volte la larghezza dell'alveo inciso e comunque non superiore a 300 m;
 - e) rinnovo di derivazioni d'acqua a diretto servizio di attività produttive per le quali non siano disponibili fonti idriche alternative;
 - f) rinnovo di derivazioni in tratti di alveo il cui regime idrologico è influenzato da derivazioni che beneficiano della deroga al DMV ai sensi delle precedenti lettere.
- 4.2 Qualora sia accertato il venir meno delle condizioni in forza delle quali erano state concesse deroghe, l'Amministrazione concedente può rideterminare i valori di DMV.

5 - DETERMINAZIONE DEL DMV

- 5.1 Nella domanda di concessione di derivazione da corso d'acqua naturale, l'istante è tenuto a indicare, oltre alle portate massima e media del prelievo, il valore del DMV da rilasciare a valle dell'opera di presa ovvero a richiedere che tale valore sia determinato a proprie spese in sede istruttoria dall'Autorità concedente.

- 5.2 L'entità del DMV è calcolata con riferimento al valore di portata di durata 355 giorni/anno determinato secondo le modalità riportate all'Allegato A, parte 1 (Metodo di regionalizzazione idrologica) o in alternativa, attraverso un'analisi specifica e di dettaglio, basata su misure e elaborazioni statistiche, che risponda ai requisiti di cui all'Allegato A, parte 2 (Analisi idrologica avanzata); sulla base della portata di riferimento così determinata, il valore di DMV è calcolato con il metodo di cui all'allegato A, parte 3.
- 5.3 Nel caso in cui la determinazione del DMV sia effettuata a cura dell'istante, la documentazione relativa al metodo scelto per il calcolo costituisce parte integrante della documentazione tecnica a corredo della domanda di concessione.
- 5.4 Il valore di DMV è indicato nel disciplinare; nel caso in cui sia prevista una graduale applicazione nel tempo o una deroga, sono indicati valori relativi e date di validità.

6 - CONTROLLI

- 6.1 Il rispetto del valore del DMV rilasciato a valle delle opere di captazione può essere verificato, a spese del concessionario ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 765, dall'Autorità concedente in ogni momento e in particolare ogniqualvolta si riscontrino in alveo condizioni anomale di deflusso minimo.
- 6.2 Il controllo è effettuato attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalità oggettive e conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute.
- 6.3 Il dato di portata istantanea così misurato costituisce elemento sufficiente per l'adozione dei provvedimenti da prendere a carico dell'utente della derivazione per inadempienza dei termini del disciplinare di concessione ai sensi degli articoli 55 e 219 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933.

CRITERI E PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE MODULATO (DMV-MODULATO).

7 - DEFLUSSO MINIMO VITALE MODULATO

- 7.1 Al fine di mitigare l'effetto di appiattimento sui valori minimi delle portate a valle delle captazioni causato da un rilascio costante (DMV-base), alle captazioni di maggiori dimensioni l'autorità concedente può assegnare un deflusso minimo modulato temporalmente.
- 7.2 In tal caso la portata istantanea rilasciata in alveo è determinata in relazione alle fluttuazioni del regime idrologico a monte della derivazione stessa.
- 7.3 Tale portata è definita DMV modulato.

8 - DETERMINAZIONE

Il DMV-modulato è determinato secondo le modalità indicate nell'Allegato B. I termini operativi della modulazione sono indicati nel disciplinare di concessione.

9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 9.1 Al fine di verificare che la modulazione dei rilasci avvenga nel rispetto del disciplinare di concessione, gli utenti soggetti a DMV modulato hanno l'obbligo di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi.
- 9.2 I risultati delle rilevazioni di cui al comma precedente sono trasmessi all'Autorità concedente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

CRITERI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE DEI PRELIEVI (CAP). (Abrogato)

10 - DEFINIZIONE

- 10.1 Al fine di consentire una valutazione completa dell'impatto che i prelievi hanno sull'ecosistema fluviale, le domande di captazione di cui al successivo punto 11 sono corredate da uno studio che descrive, sulla base di opportune indagini, il contesto ambientale in cui la captazione si inserisce, le interferenze e gli impatti che essa verrà ad esercitare su tale contesto sia in fase di cantiere che di esercizio, le azioni da compiere al fine di mitigare tali impatti.
- 10.2 Lo studio deve illustrare inoltre i vantaggi e gli svantaggi che possono derivare dalla realizzazione del progetto.
- 10.3 Tale documento viene definito "Dossier di Compatibilità Ambientale del Prelievo", di seguito Dossier CAP.

11 - APPLICAZIONE

11.1 Sono soggetti a Dossier CAP tutti i prelievi per i quali:

- a) sono richieste deroghe al DMV ai sensi del predetto punto 4.1 lett. a) e d);
- b) la *portata massima* è superiore rispettivamente a dieci volte il DMV per la Zona "C" e superiore a sette volte il DMV per le Zone "A" e "B" di cui all'Allegato A, figura 2;
- c) le opere di captazione, adduzione e restituzione ricadono in tutto o in parte, nelle zone ad elevata sensibilità ambientale di cui al punto 13;
- d) nel corso del procedimento di concessione, si ravvisano, a prescindere dall'esistenza o meno delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), particolari ragioni di attenzione alla situazione ambientale; in tal caso l'Autorità concedente richiede motivatamente il *Dossier CAP* all'istante fissando un termine congruo per la presentazione.

11.2 Il *Dossier CAP* è predisposto a cura e a spese dell'istante, il quale si avvale di esperti in materia ambientale.

11.3 Oltre alle domande presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente atto di indirizzo, sono soggette a *Dossier CAP* le domande relative ai prelievi di cui al punto 11.1 per le quali, alla data predetta, non è stato sottoscritto il disciplinare di concessione.

12 - VALUTAZIONE TECNICA DEI DOSSIER CAP

Per la valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi idrici le Province, a partire dal 1° maggio 1995, si avvalgono del Gruppo di lavoro istituito con atto del Presidente della Giunta Regionale del 6/12/1993, n. 11.194, integrato da funzionari provinciali, al quale i *Dossier CAP* sono sottoposti per l'esame e l'espressione del relativo parere, fino a quando non avranno individuato una struttura tecnica atta a svolgere tale attività.

13 - ZONE DI ELEVATA SENSIBILITA' AMBIENTALE

Ai fini di valutare la necessità di richiedere all'istante il *Dossier CAP*, si individuano le seguenti zone di elevata sensibilità ambientale sotto il profilo delle utilizzazioni idriche:

- a) aree protette nazionali o regionali;
- b) tratti fluviali designati con apposito provvedimento dell'Autorità competente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, di cui all'Allegato E (D.G.R. 193-19679 del 2/11/1992);
- c) tratti fluviali compresi in zone montane di particolare pregio ambientale individuati con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di specifici studi effettuati dalla Regione, dalle Province e dalle Comunità Montane;
- d) tratti di alveo sottesi da captazioni idroelettriche in atto o in fase istruttoria;
- e) zone di divieto di pesca individuate dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
- f) tratti fluviali che per scarsa antropizzazione, in particolare per l'assenza di prelievi e scarichi significativi, hanno conservato un elevato grado di naturalità.

CRITERI GENERALI

14 - CRITERI DI PRIORITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE IN CONCORRENZA

In caso di domande in concorrenza, è preferita l'istanza inerente il progetto che, oltre a rispettare i criteri previsti all'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 così come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, presenta la migliore compatibilità ambientale del prelievo, da valutarsi sulla base del *Dossier CAP*.

15 - CONTENUTI E REQUISITI DEI PROGETTI ALLEGATI ALLE DOMANDE DI DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO RELATIVE AD IMPIANTI DI POTENZA NOMINALE MEDIA SUPERIORE A 100 KW

I progetti allegati alle domande di concessione d'acqua ad uso idroelettrico devono rispondere ai requisiti e fornire gli elementi indicati nell'Allegato D.

16 - DOMANDE DI SUBINGRESSO Le disposizioni di cui all'articolo 20 del testo unico 1775/1933 non si applicano alle istanze di subingresso relative a domande di derivazione in corso d'istruttoria ad eccezione dei subingressi nelle domande di derivazione ad uso irriguo e dei casi di fusione societaria o cessione di azienda.

ALLEGATO A - METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL DMV.**PARTE 1. - DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DI DURATA 355 GIORNI/ANNO NATURALIZZATA (Q355-N).****Metodo di regionalizzazione idrologica**

1 - Determinare il valore della portata specifica media annua (qMEDA) in l/sec x kmq per mezzo della formula seguente:

$$qMEDA = 0,0086 \times H + 0,03416 \times A - 24.5694$$

H = altitudine media del bacino idrografico in m sul livello del mare

A = afflusso meteorico medio annuo, ragguagliato al bacino idrografico in mm.

2- Determinare il valore medio della portata specifica minima di durata 355 giorni/anno in l/sec x kmq, per mezzo di una delle formule seguenti:

Zona	
A	$q_{355} = 0,07560 \times S^{0,068232} \times qMEDA^{1,234733}$
B: Asta del Po in pianura	$q_{355} = 0,08536 \times S^{0,096216} \times qMEDA^{1,155468}$
C	$q_{355} = 0,07560 \times S^{0,116629} \times qMEDA^{2,455435}$

S = superficie del bacino idrografico sotteso dalla captazione in km².

Avvertenze:

- per l'individuazione dei valori di H, A, e S documentare le modalità di calcolo;
- per il valore di A attenersi alla carta delle isoiete di fig. 1 (nel caso sia necessaria una maggior precisione fare riferimento alla carta delle isolate scala 1:100.000 della Regione Piemonte, disponibile presso le strutture competenti a condurre le istruttorie delle domande di derivazione).
- per H, in alternativa al metodo ipsografico, è ammesso il calcolo semplificato per mezzo della relazione:

$$H = 0,5 \times (0,9 \times HMAX + HMIN)$$

con:

HMAX = Altezza massima nel bacino imbrifero

HMIN = Altezza minima nel bacino imbrifero

- per l'identificazione della zona di appartenenza del bacino imbrifero, attenersi alla fig. 2.

3 - Determinare il valore di q355-N (portata di durata 355 giorni/anno-valore naturalizzato) in l/sec*km² in funzione della q355 utilizzando la curva di fig. 3.

PARTE 2. - DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DI DURATA 355 GIORNI/ANNO NATURALIZZATA (q355-N).**Requisiti dell'analisi idrologica avanzata.**

L'Analisi idrologica avanzata per la quantificazione della q355-N, deve presentare contestualmente i seguenti requisiti:

- basarsi su adeguate informazioni dirette, derivanti da misure, che consentano l'applicazione di calcoli statistico-probabilistici idonei a quantificare i deflussi su ciascuno dei siti di ubicazione delle derivazioni previste e/o in numero limitato, ma rispondente a criteri di significatività tali da consentire l'applicazione di modelli matematici di simulazione dei deflussi;
- utilizzare adeguati modelli di simulazione operanti su dati a piccola base di tempo (giornaliera), di tipo concettuale-deterministico relativamente alla parte di simulazione idrologica;
- documentare il livello di calibrazione dei modelli numerici, sulla base del riscontro con i dati sperimentali; - oggettivare la significatività del risultato q355-N, in quanto valore rappresentativo di condizioni idrologiche medie in situazione di deflusso naturale.

PARTE 3. - DETERMINAZIONE DEL DMV-BASE

Determinare il DMV in l/sec, per mezzo della relazione seguente:

$$DMV = K_A \times K_B \times K_C \times q_{355} \times N \times S$$

i valori dei coefficienti K verranno desunti dalla tabella seguente:

Coeff.	Campo di applicazione	Termini	Valore	Note
K_A	Tutte le domande e i rinnovi non compresi in zone di elevata sensibilità ambientale		0,7	esprime condizioni idrologiche critiche rispetto a q ₃₅₅ (evento con tempo medio di ritorno 3-5 anni)
	Domande e rinnovi in zone di elevata sensibilità ambientale		1	
K_B	Per tutte le nuove derivazioni con istanza presentata a partire dal 21/7/1991, per tutte le domande e i rinnovi compresi in zone di elevata sensibilità ambientale		1	esprime la graduazione nel tempo dell'applicazione del DMV
	Per tutte le nuove derivazioni con istanza presentata entro il 1/7/1991, data di applicazione dello standard PD-1T1	dal 1/1/1995	0,50	
		dal 1/1/2000	0,75	
		dal 1/1/2005	1	
Per tutte le derivazioni esistenti (rinnovi), a partire dalla data di scadenza	dal 1/1/1995	0,25		
	dal 1/1/2000	0,50		
	dal 1/1/2005	1		
K_C	per tutti i tratti fluviali non indicati in fig. 4,5,6		1	Esprime il livello di protezione ambientale assegnato ad un corso d'acqua; con decorrenza immediata per i tratti fluviali indicati in figg. 4,5 e nei tratti fluviali nei quali, in sede di Dossier CAP è accertata la presenza dell'ittiofauna elencata in fig. 8; con decorrenza 1/1/2005 per i tratti fluviali indicati in figg. 4, 6
	in zona A bacini con H > = 1600 m. s.l.m.		1,1	
	per zone A e B		1,25	
	per zona C e		1,5	

Il valore di DMV risultante dai calcoli dovrà essere compreso nel campo DMV' - DMV'', essendo:

Zona	Fino al 31 dic. 2004		Dal 1° gen. 2005	
	A-B	C	A-B	C
DMV' (Valore minimo l/sec)	20	5	50	20
DMV'' (Valore massimo l/sec)	1/n x qMEDA x S(l/sec)			

per determinare il valore n vedere fig. 7


ALL. A FIG 1 - CARTA DELLE ISOIETE

REGIONE PIEMONTE

DETERMINAZIONE DEL DMV
DEFUSSO MINIMO VITALE IN UN
CORSO D'ACQUA NATURALE

LEGENDA

—2000— precipitazione media annua (mm)







ALL. A FIG. 2 - ZONIZZAZIONE

REGIONE PIEMONTE

DETERMINAZIONE DEL DMV
DEFLUSSO MINIMO VITALE IN UN
CORSO D'ACQUA NATURALE

LEGENDA


- ZONA "A" - corsi d'acqua appartenenti all'area 
- ZONA "B" - asta del F. Po a valle della confluenza con il T. Pellice 
- ZONA "C" - corsi d'acqua appartenenti all'area 



ALL. A FIG. 3 - CORREZIONE TECNICA:
Q355-N

REGIONE PIEMONTE

DETERMINAZIONE DEL DMV
DEFUSSO MINIMO VITALE IN UN
CORSO D'ACQUA NATURALE






ALL. A FIG. 4 - TRATTI FLUVIALI A MAGGIORE
PROTEZIONE AMBIENTALE

REGIONE PIEMONTE

DETERMINAZIONE DEL DMV
DEFUSSO MINIMO VITALE IN UN
CORSO D'ACQUA NATURALE

LEGENDA

-  Zona a marmorata
e/o temolo reali
-  Zona a marmorata
e/o temolo potenziali



ALL. A FIG. 5 – ZONA A MARMORATA E/O TEMOLO REALI
REGIONE PIEMONTE
DETERMINAZIONE DEL DMV IN UN CORSO D'ACQUA NATURALE

GRANA DI BARGE Confl. Ghiandone – Confl. Po
PELLICE Confl. Angrogna – Confl. Po
ANGROGNA Loc. Serre – Confl. Pellice
VARAITA Confl. Gilba – Confl. Po
STURA DI ALA / LANZO Loc. Ala – Confl. Caronda
STURA DI VALGRANDE Loc. Chialamberto – Confl. Stura di Lanzo
STURA DI VIU' Loc. Lemie – Confl. Stura di Lanzo
ORCO Confl. Eugio – Confl. Po
SOANA Loc. Fraschietto – Confl. Orco
MALESINA Ponte S. Giorgio Canavese – Confl. Orco
CHIUSELLA Loc. Vico Canavese – Confl. Dora Baltea
SEZIA Confl. Artogna – Loc. Ghemme
MASTALLONE Confl. Sabbiola – Confl. Sesia
TANARO Loc. Ormea – Loc. Garessio
STURA DI DEMONTE Ponte Vinadio – Loc. Castelletto
GESSO DELLA VALLETTA / GESSO Confl. Gesso di Entracque – Confl. Stura
TICINO Lago Maggiore – Confl. Terdoppio
PO Diga di Paesana – Loc. La Loggia


ALL. A FIG. 6 – ZONA A MARMORATA E/O TEMOLO POTENZIALI
REGIONE PIEMONTE
DETERMINAZIONE DEL DMV IN UN CORSO D'ACQUA NATURALE

<p>CHISONE Confl. Germanasca – Confl. Pellice</p>
<p>GERMANASCA Loc. Perrera – Confl. Chisone</p>
<p>MAIRA Diga S. Damiano Macra – Confl. Grana</p>
<p>GRANA / MELLEA Diga di Valgrana – Confl. Maira</p>
<p>DORA RIPARIA Confl. Cenischia – Confl. Messa Vecchia</p>
<p>TANARO Loc. Garessio – Loc. Ceva</p>
<p>ELLERO Confl. Maudagna – Diga di Mondovì</p>
<p>PESIO Ponte di Chiusa Pesio – Confl. Brobbio</p>
<p>TOCE Confl. Bondolero – Traversa p.te Cuzzago</p>
<p>PO Loc. La Loggia – Confl. Chisola</p>

ALL. A FIG 7 - LIMITE SUPERIORE
DMV: PARAMETRO N

REGIONE PIEMONTE

DETERMINAZIONE DEL DMV
DEFUSSO MINIMO VITALE IN UN
CORSO D'ACQUA NATURALE



ELENCO DELLE SPECIE ITTICHE SIGNIFICATIVE IN PIEMONTE

<i>Salmo trutta marmoratus</i>	Trota marmorata	Endemismo della pianura padano – veneta Italia Settentrionale e fiumi della Slovenia
<i>Salmo trutta</i> ecotipo mediterraneo	Trota fario	Popolazioni residue nei tratti alpini dei torrenti piemontesi
<i>Thymallus thymallus</i>	Temolo	Specie in rapida rarefazione in Italia con scarse popolazioni residue sul territorio piemontese. E' considerato un indicatore ecologico di acque di buona qualità e di portata considerevole
<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino	Specie endemica della penisola italiana (poco frequente). Si trova nei tratti inferiori della zona ittica a Trota marmorata
<i>Esox Lucius</i>	Luccio	Specie presente con popolazioni molto ridotte, è sensibile alle alterazioni ambientali nel momento della ovodeposizione. Presente in acque stagnanti o debolmente correnti

ALLEGATO B - DEFLUSSO MINIMO VITALE MODULATO

La modulazione temporale del deflusso minimo comporta l'adattamento della *portata istantanea rilasciata in alveo (QR)* alle *fluttuazioni del regime idrologico* misurate *immediatamente a monte della traversa di captazione (QT)*, con le seguenti modalità:

Portata istantanea in arrivo alla traversa. (QT)	Regime
	MOD-A.1
QT ≤ DMV	QR = QT
QT > DMV	QR = DMV + 10% (QT - DMV)


L'andamento e l'incidenza di MOD-A.1 è identificabile attraverso la rappresentazione grafica di fig. 1.

ALL. B FIG. 1 - REGIME DI MODULAZIONE

REGIONE PIEMONTE

DETERMINAZIONE DEL DMV
DEFLUSSO MINIMO VITALE IN UN
CORSO D'ACQUA NATURALE

DEFLUSSO MINIMO MODULATO



ALLEGATO E - ACQUE DOLCI SALMONICOLE O CIPRINICOLE NECESSITANTI PROTEZIONE O MIGLIORAMENTO PER ESSERE IDONEE ALLA VITA DEI PESCI (D.LGS. 130/92).

Acque **salmonicole** necessitanti protezione o miglioramento.

Corpo idrico	Limiti	
	da	a
Po	Crissolo	confl. Banna
Pellice	confl. Angrogna	foce
Stura di Lanzo	Lanzo	confl. Ceronda
Orco	Locana	foce
Sesia	confl. Artogna	Romagnano S.
Ticino emissario	lago Maggiore	confini regionali
Stura di Demonte	Vinadio (ponte)	Castelletto

Acque **ciprinicole** necessitanti protezione o miglioramento.

Corpo idrico	Limiti	
	da	a
Po	confl. Banna	confini regionali

ALLEGATO E



REGIONE PIEMONTE

CARTA DEI FIUMI DESIGNATI
D.Lgs 130/92

